

## ACCORDO TERRITORIALE

### PROVINCIA DI FERRARA

(Art. 19 e seguenti D.Lgs. n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

Il giorno 10 aprile 2018 presso la sede della Confesercenti Ferrara si sono incontrati:

Confesercenti della Provincia di Ferrara, rappresentata da Nicola Scolamacchia e Alessandro Osti

Filcams-Cgil della provincia di Ferrara, dal Sig. Fabrizio Tassinati

Fisascat-Cisl della provincia di Ferrara, dalla Sig.ra Eva Paganini e dal Sig. Benfenati Luca

Uiltucs della provincia di Ferrara, dal Sig. Giorgio Zattoni

Premesso che

- Il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 12 luglio 2016 (di seguito CCNL) da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha introdotto, all'articolo 66 bis, una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche e le parti firmatarie hanno preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione;
- nei Comuni ad economia prevalentemente turistica l'attività ha una forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL con sede o unità locale in quei territori sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero la stagionalità come per le cosiddette imprese di stagione;

- l'art. 23 c. 1 del Dlgs 81/2015 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire diversi limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 lettera c. del citato art. 23 Dlgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità.
- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- nelle more dell'emanazione del Decreto sopracitato il Ministero con risposta all'interpello del 20 maggio 2016 n. 15 ribadisce valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva e le disposizioni contenute nel DPR 1525/63;
- il DLGS del 15/6/2015, n.81 all'art.24 individua le condizioni di miglior favore per lavoratori assunti con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda;
- In ambito provinciale in data 28/02/2018 è stato sottoscritto, anche da Confesercenti, CGIL CISL e UIL, il PATTO PER IL LAVORO, con particolare evidenza agli artt. 3- Turismo e Cultura, e 5- Legalità e Lavoro;
- Presso la Prefettura di Ferrara, nell'ambito dell'Osservatorio sulla sicurezza e legalità del lavoro, è stato sottoscritto in data 16/11/2017 l'Avviso Comune in materia di Appalti, anche da parte di Confesercenti, CGIL CISL e UIL,
- Le parti condividono che il rispetto reciproco della dignità a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una caratteristica fondamentale delle organizzazioni di successo, ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile;

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

- 1- le premesse, pienamente condivise, fanno parte integrante del presente accordo territoriale;
- 2- in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 19, commi 2, art. 21, comma 2 e art. 23 comma 2 del Dlgs

81/2015, come località a prevalente vocazione turistica: i territori al di là della SS. 309 (Strada Romea) lato costa dei comuni di Codigoro e Comacchio, ivi compreso il territorio del Comune di

Comacchio;

3- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66bis del CCNL si individuano il seguente periodo di effettiva stagionalità: dal 10 Aprile 2018 al 30 Settembre 2018;

4- in applicazione dell'art.68 CCNL e in aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n.81 all'art.24 1 comma, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, nonché per lo svolgimento di mansioni equivalenti, di pari livello e categoria legale.

5- in aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n.81 all'art. 24 3 comma, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, nonché per lo svolgimento di mansioni equivalenti, di pari livello e categoria legale, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato;

6- il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

7- il Datore di Lavoro la cui azienda abbia sede in uno dei territori non previsti dal presente accordo, potrà richiedere alle parti firmatarie di valutare la fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; medesima possibilità potrà essere prevista nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dal presente accordo e in coerenza con quanto previsto dal CCNL;

8- le Aziende che applicheranno il presente accordo dovranno inviare alla Commissione Provinciale del Terziario di Ferrara, presso il CST-EBTER di Ferrara, specifica comunicazione dei contratti a tempo determinato attivati. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'inizio dell'attivazione del rapporto di lavoro a termine.

#### **Ambito di applicazione**

Il presente accordo

- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucs.
- potrà essere applicato ai contratti di lavoro avente caratteristiche di stagionalità;

- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.

- il presente accordo territoriale non potrà essere applicato alle aziende/attività e/o punti vendita riconducibili ad una contrattazione di gruppo/aziendale e/o a catene distributive.

- Il presente accordo territoriale, ha valenza annuale e decorre dalla data di sottoscrizione.

Tutte le disposizione sopra richiamate decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 novembre 2018 per valutare l'andamento della stagione e l'applicazione del presente accordo, al fine di rinnovare il presente accordo.

Ferrara, 10 aprile 2018

Confesercenti



Filcams-Cgil



Fisascat-Cisl



Uiltucs- Uil

